

**F.I.S.M.**  
**Federazione Italiana Scuole Materne**  
**Servizi Socio-Educativi dell'infanzia**  
**di Modena**



# **S T A T U T O**

## **FISM MODENA**

**FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE – FISM di Modena**  
**Sede Legale: Corso Duomo, 34 - 41121 Modena**  
**CF: 94067540362**

**Sede operativa: Centro Diocesano Famiglia di Nazareth**  
**Via Formigina, 319 - 41126 Modena - Tel. 059.5803576**

**E-mail: [fism@modena.chiesacattolica.it](mailto:fism@modena.chiesacattolica.it) PEC: [fism.modena@pec.chiesacattolica.it](mailto:fism.modena@pec.chiesacattolica.it)**

**- Web: [www.fism.modena.it](http://www.fism.modena.it)**

**PREMESSA.** Richiamo alle disposizioni dello Statuto Nazionale

**CAPO I        NORME GENERALI**

Art. 1 Costituzione

Art. 2 Finalità e scopi

Art. 3 Patrimonio e mezzi finanziari

Art. 4 L'adesione alla FISM

Art. 5 Ammissione. Diritti e doveri. Controversie. Recesso. Cessazione

**CAPO II        GLI ORGANI**

Art. 6 Gli Organi della Federazione

Art. 7 L'Assemblea dei Federati. Composizione. Convocazione. Validità

Art. 8 Attribuzioni dell'Assemblea dei Federati

Art. 9 Il Consiglio Direttivo. Composizione. Durata

Art. 10 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Art. 11 Convocazione. Validità delle riunioni

Art. 12 Il Presidente

Art. 13 Il Vice Presidente. Il Segretario. Il Tesoriere

Art. 14 Il Consulente Ecclesiastico

Art. 15 L'Organo di controllo interno

Art. 16 Commissioni

Art. 17 Ordinamento degli uffici e dei servizi della Federazione

**CAPO III        BILANCIO. MODIFICHE DELLO STATUTO. SCIoglimento E CESSAZIONE**

Art. 18 Bilancio ed esercizio

Art. 19 Modifiche Statutarie

Art. 20 Scioglimento, cessazione, estinzione

**CAPO IV        DISPOSIZIONI SULLE CARICHE**

Art. 21 Conflitto di interessi, limiti di età e di mandato

Art. 22 Rimborsi ed indennità

**CAPO V        NORME FINALI**

Art. 23 Rapporti con i Federati

Art. 24 Efficacia del presente Statuto

Art. 25 Norma di rinvio e veicolo normativo di adeguamento

## **PREMESSA. Richiamo alle disposizioni dello Statuto Nazionale**

La Federazione Italiana Scuole dell'Infanzia (FISM) fondata a Roma il 1° marzo 1974, è Associazione di categoria ed organismo associativo promozionale e rappresentativo delle scuole dell'infanzia paritarie e dei servizi educativi operanti in Italia, che orientano la loro attività all'educazione integrale della personalità dei bambini e delle bambine, in una visione cristiana della persona, del mondo e della vita in una società caratterizzata dalla multiculturalità.

La FISM ha struttura democratica ed opera nella sua articolazione nazionale, regionale/interregionale, provinciale/territoriale.

I livelli di articolazione territoriale della Federazione (nazionale, regionale, provinciale/territoriale) concorrono in modo unitario e concorde al perseguimento delle finalità della FISM, ciascuno nell'esercizio del rispettivo ruolo.

La Federazione Provinciale rappresenta le scuole federate e ne tutela gli interessi specifici.

I livelli territoriali della Federazione si dotano di un proprio Statuto e decidono in autonomia il loro ordinamento interno.

Le strutture della articolazione territoriale della FISM devono essere connotate da funzionalità, efficienza, congruità organizzativa e flessibilità e da autosufficienza gestionale.

## **CAPO I – NORME GENERALI**

### **Art. 1 – Costituzione**

La Federazione Italiana Scuole Materne - FISM di Modena, *d'ora in poi anche solo Federazione o FISM di Modena o semplicemente FISM*, è ente senza scopo né fini di lucro e apolitico ha sede in Modena in Corso Duomo, 34.

La denominazione dell'ente al momento della costituzione, avvenuta il 19 maggio 1972 a Modena era "Associazione di Scuole Materne 'Maria Assunta' (A. S. M. )", in seguito è stata denominata Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) per poi assumere l'attuale denominazione.

Scopo dell'Ente è sostenere le scuole materne (ora scuole dell'infanzia) e i servizi educativi 0-3 anni nella loro missione civile e pastorale a servizio delle comunità locali.

Alla FISM possono aderire tutte le Scuole dell'infanzia non statali e i servizi educativi 0-3 anni operanti nella provincia di Modena, dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica o che comunque orientino la loro attività alla educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana della vita.

La Federazione di Modena aderisce alla FISM Nazionale, di cui è articolazione territoriale autonoma, e partecipa ed aderisce alla FISM Regionale dell'Emilia Romagna.

La Federazione, che potrà munirsi di personalità giuridica, ha la titolarità di stabilire rapporti istituzionali con le istituzioni politiche, amministrative, associative, sindacali, civili ed ecclesiastiche, nonché con le altre organizzazioni del settore in cui essa opera.

La Federazione ha durata illimitata.

La sua sede attualmente è in Modena, Corso Duomo, 34. Il cambiamento della sede all'interno del Comune richiede solo una delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

### **Art. 2 - Finalità e scopi**

La FISM non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale. La FISM ha i seguenti obiettivi e scopi: l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nei limiti previsti dall'art 5 del D.lgs. 3.7.2017 n°117.

La FISM, all'interno degli obiettivi e scopi delineati, si propone principalmente fini di rappresentanza, servizio, coordinamento e tutela a favore e nell'interesse degli enti federati (enti gestori o gestori); l'attività e lo scopo di questi ultimi consiste generalmente nella gestione di scuole d'infanzia paritarie e/o servizi socio-educativi e altri servizi di supporto alla famiglia per l'educazione, la cura e la socializzazione dei bambini;

A titolo esemplificativo la FISM:

- a. rappresenta gli Enti federati nei rapporti con le istituzioni civili e religiose;
- b. si adopera per garantire agli Enti federati, assistenza giuridica, pedagogica, didattica ed amministrativa;
- c. favorisce la qualificazione e la formazione permanente dei docenti, degli educatori, dei gestori/amministratori e degli operatori della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia mediante iniziative di studio, di aggiornamento e di coordinamento;
- d. promuove l'erogazione di servizi di gestione e di amministrazione, in forma diretta o con altre modalità;
- e. assume adeguate iniziative ai diversi livelli per l'adozione, da parte delle competenti istituzioni, di provvedimenti legislativi e amministrativi per assicurare giusto riconoscimento sociale e "politico" alla funzione pubblica del servizio degli Enti federati, della loro autonomia anche con l'erogazione di appropriati finanziamenti;
- f. promuove la costituzione di nuove scuole dell'infanzia e di servizi educativi per l'infanzia, nonché di reti di scuole e di servizi educativi ed ogni altra forma organizzativa volta ad una migliore gestione degli stessi;
- g. informa e sensibilizza l'opinione pubblica intorno ai problemi e al servizio reso alla comunità dagli Enti federati;
- h. promuove, nell'ottica della autonomia, attività di innovazione, sperimentazione e ricerca mediante accordi con le Università ed altre istituzioni culturali;
- i. promuove la partecipazione dei genitori e delle famiglie alla esperienza scolastica.

Inoltre la FISM:

- a. favorisce sul territorio la partecipazione e la rappresentanza degli Enti federati in seno agli Organi della Federazione; sostiene inoltre forme di coordinamento e di collaborazione tra gli Enti federati per la efficiente gestione economica e organizzativa delle scuole e dei servizi socio educativi, per la loro elevata qualità pedagogica e formativa e per la loro originalità valoriale nella vita della comunità;
- b. esprime ed assume la rappresentanza degli Enti federati nelle relazioni sindacali territoriali e nei rapporti con le istituzioni pubbliche, le formazioni politiche e le istituzioni civili locali.

La FISM, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà costruire, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili, compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale, promuovere e partecipare a soggetti giuridici, nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità.

La FISM rispetta l'autonomia statutaria, giuridica, economica e patrimoniale, regolamentare ed amministrativa dei Federati.

### **Art. 3 - Patrimonio e mezzi finanziari**

Il Patrimonio della Federazione è costituito dal fondo di dotazione iscritto a bilancio, che può essere incrementato con il conferimento di beni mobili e immobili e altre entrate da donazioni, eredità e lasciti, nonché elargizioni e contributi specificamente destinati all'incremento del patrimonio.

La Federazione provvede al conseguimento delle sue finalità con le seguenti risorse economiche:

- a. quote associative;
- b. contributi ed elargizioni di enti pubblici e privati finalizzati al sostegno di attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c. contributi da organismi internazionali;
- d. erogazioni liberali da associati e da terzi;
- e. raccolte pubbliche di fondi;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'ambito di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
- h. ogni altra entrata compatibile con le finalità della Federazione.

#### **Art. 4 - L'adesione alla FISM**

Si richiama quanto stabilito dall'art. 24 dello Statuto Nazionale e dall'art. 2 del Regolamento Generale della Federazione Nazionale.

I Federati (Enti gestori), aderiscono alla FISM Nazionale attraverso la FISM Provinciale di competenza, la quale deve accertare, mediante apposita istruttoria, che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Nazionale, ed in particolare:

- a. dichiarare di riconoscersi e di condividere i principi fondativi della FISM;
- b. possedere i requisiti specifici previsti dall'articolo 3 dello Statuto Nazionale;
- c. dichiarare esplicitamente di accettare e impegnarsi ad osservare lo Statuto Nazionale della FISM;
- d. dichiarare di accettare quanto prevedono gli Statuti della FISM Provinciale e della FISM Regionale di riferimento.

La Federazione Provinciale provvede ad approvare o meno l'ammissione del richiedente che la FISM Nazionale iscrive nell'apposito elenco nazionale.

#### **Art. 5 - Ammissione. Diritti e doveri. Controversie. Recesso. Cessazione**

La Federazione adotta una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Ente che chiede di essere ammesso alla FISM deve presentare domanda alla Federazione Provinciale di Modena dichiarando di possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 di cui sopra, fornire i dati richiesti dal Consiglio stesso e dichiarare che, in caso di ammissione, l'Ente osserverà lo Statuto e i Regolamenti della FISM provinciale e nazionale.

Il Consiglio Direttivo provinciale decide sull'accoglimento della domanda, dandone comunicazione motivata entro 60 giorni dal ricevimento; in caso di mancata comunicazione entro il termine previsto, la domanda si intende respinta.

Il Federato è rappresentato dal Legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato.

Il Federato ha diritto a partecipare alla vita della Federazione, se in regola con i versamenti delle quote associative.

Il Federato è tenuto a uniformare la propria attività istituzionale ai principi dello Statuto per testimoniare e rappresentare in ogni situazione gli elementi identitari della FISM e la sua originale storica presenza, secondo il principio di sussidiarietà, per il perseguimento di finalità pubbliche nel sistema nazionale di educazione e di istruzione dei bambini e quale organismo associativo rappresentativo delle scuole dell'infanzia paritarie e dei servizi educativi che orientano la loro attività all'educazione integrale della personalità dei bambini e delle bambine, in una visione cristiana della persona, del mondo e della vita in una società caratterizzata dalla multiculturalità.

Il Federato inadempiente agli obblighi federativi possono essere sospesi o espulsi dalla Federazione.

La sospensione può essere a tempo determinato o indeterminato quando la mancanza accertata sia di particolare gravità, ma non tale da dar luogo all'espulsione.

L'espulsione viene deliberata quando ricorrano gravissimi, comprovati motivi di ordine morale e disciplinare o si sia dimostrata inefficace un'eventuale sospensione a tempo indeterminato.

Il Federato può recedere dalla FISM mediante comunicazione scritta inviata al Presidente Provinciale.

Il recesso deve essere comunicato per raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

Il socio recedente è tenuto a pagare l'intera quota associativa dell'anno corrente al momento del recesso.

Nei casi di scioglimento del rapporto tra Federazione e Federato i provvedimenti sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

In particolare nei casi di sospensione ed espulsione:

il Presidente della Federazione comunica al Federato la decisione del Consiglio Direttivo della Federazione a mezzo PEC, raccomandata AR, mail o con ogni altro mezzo idoneo entro 30 giorni dalla

data in cui ha avuto conoscenza delle motivazioni o delle occasioni motivo di sospensione o espulsione; il Federato può presentare le proprie motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione; qualora il Federato entro tale termine non presenti osservazioni il provvedimento disciplinare – sospensione o espulsione - è definitivo da tale data.

Ricevute le osservazioni, il Consiglio Direttivo, sentito il Federato comunque entro un termine prestabilito, a mezzo del proprio Legale rappresentante o eventualmente rappresentato da terzi, svolta l'istruttoria conseguente, adotta in via definitiva, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni, il provvedimento disciplinare, che potrà confermare, modificare o revocare il provvedimento precedente; qualora il Federato non si avvalga dei propri diritti di difesa e rappresentanza il consiglio procede in contumacia.

Qualora il Consiglio Direttivo non adotti alcun provvedimento entro il termine prestabilito, il procedimento disciplinare si considera decaduto da ogni effetto.

Gli effetti del provvedimento decorrono dal momento in cui il Federato ne ha avuto conoscenza e comunque nel momento in cui il Federato abbia ricevuto il relativo provvedimento via PEC, per raccomandata con avviso di ricevimento o per mail.

Il Federato interessato, avverso ad ogni provvedimento, può intervenire presso la Presidenza Nazionale della FISM se e nei limiti delle norme regolamentari di tale Ente tempo per tempo vigenti.

Vige il principio della intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

## **CAPO II - GLI ORGANI**

### **Art. 6 - Gli organi della Federazione**

La Federazione ha i seguenti organi:

- a) l'Assemblea dei Federati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'Organo di controllo

### **Art. 7 - L'Assemblea dei Federati. Composizione. Convocazione. Validità.**

L'Assemblea è composta dai Legali rappresentanti pro tempore degli Enti federati o da un loro delegato. Il Federato può conferire delega ad altro federato o a un consigliere. È ammessa la partecipazione all'Assemblea per delega, con il limite di una sola delega per singolo delegatario.

La Federazione comunque prevede per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su propria iniziativa o su deliberazione del Consiglio Direttivo. Può, inoltre, essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo dei Federati con l'indicazione dell'argomento da porre in discussione; la convocazione deve avvenire entro due mesi dalla data della richiesta.

Hanno diritto di partecipazione e di voto gli Enti federati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei Federati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Federati presenti.

Il quorum deliberativo richiesto per l'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è costituito dalla maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei Federati aventi diritto di voto, in seconda convocazione è valida se è presente almeno il 20% dei Federati aventi diritto di voto.

Il quorum deliberativo richiesto sia per l'Assemblea ordinaria che straordinaria, sia in prima che in

seconda convocazione è rappresentato dalla maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea nomina il Presidente dell'Assemblea, il Segretario verbalizzante e, laddove necessario, gli Scrutatori. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea viene convocata con avviso scritto comunicato o spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata, con messaggio di posta elettronica ordinaria o PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'Associazione. La firma per ricevuta sull'avviso di convocazione vale comunque quale dichiarazione del Federato che la comunicazione è stata regolarmente eseguita. In caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti a non meno di tre giorni. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Nel caso di assemblee tenutesi in luoghi audio e/o video collegati e/o telematiche, si dovranno rispettare le norme tempo per tempo vigenti per gli Enti del Terzo Settore e le seguenti condizioni. L'Assemblea dei Federati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati e/o telematiche, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, o il notaio se designato, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio e /o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente;
- in tutti i luoghi audio e/ o video collegati in cui si tiene la riunione deve essere predisposto il foglio delle presenze.

Le elezioni degli Organi e l'approvazione delle modifiche dello Statuto possono essere svolte mediante un sistema telematico validato che garantisca che non sia possibile risalire al voto espresso dai singoli elettori, che i voti non siano alterabili, né che sia possibile conoscere i risultati parziali a seggi ancora aperti e che non consenta l'identificazione fisica degli elettori.

L'Assemblea che approva il bilancio si riunisce in via ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; può tuttavia essere presentato ai Federati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso in cui l'Ente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Federazione; in questi casi si segnalano le ragioni della posticipazione nei documenti che compongono il bilancio.

## **Art. 8 - Attribuzioni dell'Assemblea dei Federati**

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente della Federazione provinciale;
- b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere eventualmente l'Organo di controllo; se l'Organo è collegiale eleggere il suo Presidente;
- d) approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, le norme per la elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se diverse da quelle facenti parte di un regolamento già approvato;
- e) approvare il bilancio di esercizio, nei documenti che lo compongono;
- f) deliberare su altri argomenti che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre all'Assemblea;

- g) approvare gli argomenti e gli atti di amministrazione ordinaria che il Consiglio Direttivo intenda proporre all'Assemblea;
- h) approvare i regolamenti dell'Ente e le loro eventuali modificazioni;
- i) deliberare la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli obiettivi;
- j) deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno da un numero di Federati non inferiore ad un quarto dei Federati;
- k) eleggere i delegati al Congresso Nazionale;
- l) approvare lo Statuto e le sue modificazioni;
- m) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Ente;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento, cessazione od estinzione della Federazione con le maggioranze qualificate previste nel presente Statuto.

### **Art. 9 - Il Consiglio Direttivo. Composizione. Durata.**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 (nove) ed un massimo di 13 (tredici) consiglieri. Il numero è deciso dall'Assemblea elettiva. Sono membri del Consiglio Direttivo:

- il/la Presidente della Federazione;
- un/a consigliere/a in rappresentanza di ciascun distretto sanitario, due consiglieri in rappresentanza del solo distretto di Modena; la sede dell'Ente che candida un nominativo, individua il distretto di riferimento del/la candidato/a; il numero dei consiglieri complessivamente eletti con riferimento ai distretti è di 7 (sette);
- il Consulente Ecclesiastico nominato dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola;
- il/la responsabile del Coordinamento Pedagogico Provinciale;
- il/la consigliere/a nazionale/regionale FISM se indicati.

L'Ente potrà adottare un Regolamento generale che dovrà prevedere le regole ed i modi per le candidature, per il criterio di votazione; inoltre il Regolamento, anche in base alle indicazioni del territorio, potrà eventualmente tener conto della creazione di nuovi distretti e/o dell'accorpamento di taluni e/o di modifiche circa l'appartenenza di una determinata zona ad uno specifico distretto, in base anche alla rappresentatività di ciascuna zona.

In caso di candidature di lista, la lista dovrà comprendere i soli nominativi individuati dai distretti; in caso di mancanza di candidature in rappresentanza specifica di un distretto, per quello specifico mandato, il posto non è assegnato.

Il Presidente della Federazione convoca il nuovo Consiglio Direttivo per il formale insediamento entro 20 (venti) giorni dalla data dell'Assemblea Elettiva.

Il Consiglio Direttivo nomina, scegliendolo al suo interno, il Vice Presidente della Federazione.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può cooptare fino a un massimo di tre persone particolarmente esperte nelle tematiche pedagogiche, educative, giuridiche, amministrative e gestionali dei Federati.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono riconfermabili per non più di tre mandati consecutivi.

La cessazione dalla carica di Consigliere avviene per dimissioni, decesso ovvero per altre cause previste dalla legge. I Consiglieri che risultino assenti ingiustificati a due riunioni consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.

Il consigliere cessato o decaduto può essere sostituito per cooptazione dal Consiglio Direttivo stesso; il consigliere cooptato rimane in carica fino all'Assemblea che delibera in merito alla sua sostituzione definitiva.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si intende decaduto.

Il Presidente uscente, nelle more dell'Assemblea per il rinnovo, provvederà alla ordinaria amministrazione della Federazione

## **Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:

- a) promuovere, approvare e realizzare le attività istituzionali e approvate dall'Assemblea dei Federati;
- b) provvedere alla ordinaria e straordinaria gestione e amministrazione della Federazione;
- c) accettare i nuovi federati;
- d) stabilire la quota associativa annuale;
- e) redigere il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio di previsione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Federati;
- f) istituire e nominare Commissioni e i relativi componenti;
- g) nominare e revocare i rappresentanti della Federazione nelle società, associazioni, organismi, sia civili che ecclesiali, nelle quali la Federazione è presente, stabilendo i principi di partecipazione;
- h) proporre le modifiche dello Statuto.

## **Art. 11 - Convocazione. Validità delle riunioni.**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano di età convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri, ai componenti dell'Organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Il requisito di urgenza è stabilito insindacabilmente a discrezione del Presidente o di chi ne fa le veci. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare.

Il Presidente può fare intervenire alle sedute del Consiglio persone che siano utili alla trattazione di argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

La verbalizzazione avviene a cura del segretario della riunione, che viene nominato di volta in volta, tra i presenti.

Le sedute del Consiglio sono valide quando vi partecipa la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto di voto. Le proposte messe in votazione si intendono approvate ove raccolgano la maggioranza dei voti dei presenti. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.

I Consiglieri che risultino assenti ingiustificati a due sessioni consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato.

## **ART. 12 – Il Presidente**

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea dei Federati.

Il Presidente è il Legale rappresentante pro tempore della Federazione; sovrintende la politica federativa e ne coordina l'attività.

Spetta al Presidente, a titolo esemplificativo:

- a) convocare l'Assemblea dei Federati e il Consiglio Direttivo stabilendo l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dai medesimi;
- c) dirigere, coordinare e controllare le attività della Federazione, incluso il personale e i collaboratori;
- d) esercitare la sorveglianza sull'andamento dei servizi anche quelli degli enti/organizzazioni partecipati;
- e) assumere, in caso di comprovata necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva;
- f) provvedere all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente dura in carica quattro anni e non può ricoprire l'incarico per più di tre mandati consecutivi.

Non può essere eletto alla carica colui che alla data della assemblea elettiva abbia compiuto i 75 anni di età. La maturazione di tale età nel corso del mandato non interrompe l'espletamento della carica.

In caso di cessazione per dimissioni o per altre cause, il Vice Presidente, che lo sostituirà nelle more, convocherà tempestivamente l'Assemblea dei Federati per la nuova elezione.

## **Art. 13 - Il Vice Presidente. Il Segretario. Il Tesoriere.**

Il Consiglio Direttivo nomina, scegliendolo al suo interno, il Vice Presidente della Federazione che sostituisce il Presidente in caso di assenza e/o di necessità.

Il Consiglio Direttivo può nominare, scegliendolo al suo interno, il Segretario e il Tesoriere della Federazione, funzioni che possono essere assunte anche dalla stessa persona.

Il Segretario dell'Ente, se nominato, svolge attività di verbalizzazione delle sedute degli Organi e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle funzioni amministrative.

Il Tesoriere, se nominato, cura e controlla la parte economica e presenta al Consiglio Direttivo il progetto di bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio di previsione annuale della Federazione.

## **Art. 14 - Il Consulente Ecclesiastico**

È nominato dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola è membro di diritto del Consiglio Direttivo; partecipa, con volto consultivo, alle Assemblee della Federazione.

È compito del Consulente Ecclesiastico adoperarsi affinché nell'attività educativa svolta dagli enti federati, in quanto gestori di scuole e servizi educativi di ispirazione cristiana, abbia giusto risalto la componente religiosa.

Il Consulente Ecclesiastico sollecita e promuove, in collaborazione anche con gli uffici diocesani, l'inclusione e la valorizzazione della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi nella pastorale parrocchiale e nelle attività dell'Ufficio diocesano della Scuola e dell'Educazione.

Propone e favorisce iniziative per la formazione religiosa delle docenti e l'educazione cristiana delle famiglie.

## **Art. 15 – L' Organo di controllo interno**

L'Assemblea dei Federati nomina l'Organo di Controllo interno della Federazione, collegiale o monocratico, qualora ne ricorrano le condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del D. Lgvo 117/2017 sugli Enti del terzo settore.

L'Organo di controllo interno vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgvo 8 giugno 2001, n. 231, in quanto applicabili.

Il componente o i componenti dell'Organo di controllo interno partecipano con diritto di parola e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Federati.

## **Art. 16 - Commissioni**

Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni, o gruppi di lavoro, composte da Consiglieri e da persone esterne esperte, con compiti di studio, approfondimento ed elaborazione di progetti, programmi e attività su temi di particolare rilevanza e/o di specifico interesse degli Enti federati.

Sono costituite Commissioni specifiche sulle tematiche della pedagogia e la didattica (Commissione Pedagogico Didattica) e della gestione degli Enti federati (Commissione Gestionale).

Il Consiglio regola le attività e l'organizzazione delle Commissioni delle quali possono farne parte anche persone esterne, che abbiano competenza ed esperienza nel settore.

Di norma le Commissioni sono coordinate e dirette dal Presidente della Federazione oppure da un componente il Consiglio Direttivo o da una persona indicata dal Consiglio stesso.

La Federazione assicura che le Commissioni abbiano ogni supporto per il loro buon funzionamento.

## **Art. 17 - Ordinamento degli uffici e dei servizi della Federazione**

La Federazione, per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi di personale dipendente e di collaboratori.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede, con appositi atti, a organizzare gli uffici e i servizi sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente fa riferimento ad un contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra FISM Nazionale e OO.SS di categoria.

## **CAPO III - BILANCIO. MODIFICHE DELLO STATUTO. SCIoglimento E CESSAZIONE.**

### **Art. 18 - Bilancio ed esercizio**

Vi è obbligo di redigere e di approvare annualmente un conto economico e finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio, nei documenti che lo compongono, secondo le norme vigenti, in base alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente, nel rispetto delle norme fiscali di riferimento tempo per tempo vigenti, tenuto conto infine dei principi contabili applicabili all'Ente.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di esercizio viene approvato nei termini di legge e di statuto. La contabilità è tenuta secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore.

Non è ammessa, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o per Statuto.

La quota di adesione alla FISM deve tenere conto delle quote dovute alla FISM Nazionale ed alla FISM Regionale e il suo importo deve assicurare l'equilibrio di bilancio della Federazione.

Il bilancio della Federazione evidenzierà separatamente le componenti delle attività istituzionali e delle attività commerciali.

### **Art. 19 - Modifiche statutarie**

Per le modifiche statutarie si procede con le modalità previste al successivo art. 24 e disciplinate dal Regolamento interno della Federazione.

Le modifiche del presente Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo, dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi dei Federati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **Art. 20 - Scioglimento, cessazione, estinzione.**

Lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione della Federazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei Federati.

È obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In particolare in caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra FISM che opera nella Regione o alla FISM Nazionale, ovvero ad altro Ente secondo le norme in materia di Enti del terzo settore che abbia finalità di educazione dei bambini.

I criteri e le modalità di devoluzione sono adottati dall'Assemblea straordinaria insieme alla delibera che stabilisce lo scioglimento della Federazione, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

## **CAPO IV - DISPOSIZIONI SULLE CARICHE**

### **Art. 21 - Conflitto di interessi, limiti di età e di mandato.**

Valgono le disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale e, per quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

Il limite di età per l'assunzione della carica di Presidente della Federazione è di anni 75 non compiuti al momento dello svolgimento dell'Assemblea elettiva.

Non sono consentiti più di tre (3) mandati consecutivi per qualunque carica federativa. Il conteggio dei tre mandati decorre a partire dalla prima nomina successiva all'approvazione del presente Statuto.

### **Art. 22 - Rimborsi ed indennità**

Le cariche di Presidente e di componente del consiglio direttivo sono elettive e a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'incarico stesso nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo.

Qualora la struttura federativa non consenta la sostenibilità dell'onere del personale dipendente direttivo e l'esercizio della responsabilità di vertice comporti anche lo svolgimento di prestazioni connesse con la gestione e l'amministrazione della Federazione, è possibile erogare al Presidente della Federazione una apposita indennità.

## **CAPO V - NORME FINALI**

### **Art. 23 - Rapporti con i Federati**

La Federazione non interferisce in alcun modo nella vita dei Federati che godono di piena autonomia giuridica, economica e patrimoniale.

Tuttavia il Federato, su motivata richiesta del Legale rappresentante, in presenza di gravi difficoltà

gestionali, può richiedere alla Federazione di intervenire con le modalità più idonee per il superamento delle problematiche, e/o anche con la nomina di un “Commissario”.

Le eventuali controversie tra la Federazione e i Federati o anche tra gli stessi Federati, le parti possono avvalersi dell’opera della Commissione Nazionale di Garanzia.

#### **Art. 24 – Efficacia del presente Statuto.**

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di ratifica della Federazione Nazionale.

La Federazione Provinciale invia alla Presidenza Nazionale la deliberazione della Assemblea con il testo dello Statuto approvato, accompagnato da una relazione illustrativa.

La Presidenza Nazionale verifica che lo Statuto sia conforme alle disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale e lo ratifica entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

Entro detta scadenza la Presidenza Nazionale può chiedere alla Federazione chiarimenti e precisazioni o invitarla a modificare e/o integrare il testo formulato per renderlo coerente con le disposizioni statutarie nazionali. In questo caso il termine di cui sopra si interrompe.

Lo Statuto s’intende tacitamente approvato qualora nel termine suddetto non intervenisse alcun provvedimento della Presidenza Nazionale.

Il presente Statuto sostituisce ad ogni effetto quello in vigore; conseguentemente sono abrogate tutte le precedenti norme incompatibili col medesimo.

In attesa della approvazione dei Regolamenti previsti dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, i Regolamenti in vigore.

#### **Art. 25 - Norma di rinvio e veicolo normativo di adeguamento**

Per quanto qui non previsto si applicano le norme civilistiche in materia di organizzazioni ed enti associativi in quanto applicabili.

La Federazione si adegua alle norme di cui all’art 148 comma 8 del Tuir (Dpr 22.12.1986 n°917). Le regole statutarie sono da interpretarsi, ed eventualmente da modificarsi e/o adeguarsi in funzione della suddetta scelta. In particolare l’Ente applica i seguenti principi: l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

In presenza delle condizioni di legge la Federazione si doterà del corpus normativo necessario a qualificarsi come Associazione del Terzo settore ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di servizio agli Enti federati che abbiano la qualifica di Enti del terzo settore, e partecipare eventualmente alla Rete associativa nazionale del Terzo settore promossa dalla FISM Nazionale. Per il perseguimento dei propri obiettivi, la FISM se associazione del Terzo settore, potrà inoltre esercitare direttamente le attività di interesse generale di cui alle lettere d), h), i), m) ed u) dell’articolo 5, comma 1, d.lgs. 117/2017.

La Federazione potrà anche svolgere attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del d.lgs. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 6 del d.lgs. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Email ratifica FISM Nazionale – 26 aprile 2022**

**Oggetto:** Rinnovo Statuto e Relazione illustrativa FISM Modena

**Data:** Tue, 26 Apr 2022 13:00:18 +0200

**Mittente:** FISM NAZIONALE <fismnazionale@fism.net>

**A:** Fism Modena <fism@modena.chiesacattolica.it>, Presidente Fism Emilia Romagna  
<presidenza@fismemiliaromagna.it>

Buongiorno,

previo parere dell'avv. Stefano Giordano, Responsabile nazionale per le questioni giuridiche, la Presidenza nazionale del 22 aprile 2022 ha ratificato.

Lo Statuto provinciale di FISM Modena è conforme alle previsioni dello Statuto nazionale.

Cordiali saluti.

L'Ufficio

---

F.I.S.M. - Federazione Italiana Scuole Materne

Via della Pigna, 13/a 00186 ROMA

Tel. 06/69870511 fax 06/69925248